



COMUNE DI RANDAZZO
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23.08.2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Verbale di deliberazione n. 11 del 18/12/2019

OGGETTO: Affidamento gestione servizio di Cassa ai sensi dell'art.36 comma 2 del d.leg.vo n.50/2016 alla UniCredit s.p.a.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 10.30 e seguenti, presso la sede di palazzo municipale del comune di Randazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23-08-2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Giuseppe Milano	Presidente	X	
Dott. Antonino Alberti	Componente	X	
Dott Andrea Dara	Componente		X

e con la partecipazione della dipendente signora Rita Santamaria nella qualità di Segretario verbalizzante;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.05.2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Randazzo;
- con D.P.R. in data 23.08.2019, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18 settembre 2019 con deliberazione n.1, è stato formalizzato l'insediamento della predetta Commissione Straordinaria di Liquidazione;

CONSIDERATO:

-che ai sensi dell'art.11 del DPR 24 agosto 1993, n.378, " *l'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di*

liquidazione o del presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n.720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990”;

DATO ATTO

-che la Convenzione di tesoreria stipulata tra il Comune di Randazzo e l'Unicredit S.p.A. Rep. N. 202 del 30/10/2012 è scaduta e il servizio risulta in gestione di fatto;

- che con nota prot. n. 10/ O.S.L. del 03/10/2019, è stata richiesta al Ministero Economia e Finanze l'apertura di apposito conto, ai sensi della vigente normativa sul sistema di Tesoreria Unica (L. n. 720/84 e ss. mm. edii.);

- che l'affidamento del Servizio di Cassa costituisce un appalto di servizi in quanto il corrispettivo della gestione del conto corrente, nonché le relative spese, sono poste a carico dell'OSL, come da art. 4 comma 12 e art. 15, comma 4 dello schema di convenzione;

-che la gestione straordinaria di liquidazione non prevede il ricorso ad anticipazioni di cassa e la conseguente corresponsione di interessi passivi;

-vista la propria precedente deliberazione n. 4 del 10/10/2019, integrata dalla deliberazione n. 6 del 16/10/2019, a seguito delle quali, è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del codice dei contratti, mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e approvato lo schema di convenzione ed alle condizioni di cui al predetto schema di convenzione;

- Vista la nota n. 19595 del 30/10/2019 a firma del V. Segretario dr. Salvatore Salmeri il quale comunica che la suddetta procedura è risultata infruttuosa per assenza di offerte;

-Vista la deliberazione n. 07 del 31/10/2019, con la quale è stata autorizzata l'indizione di nuova procedura negoziata alle condizioni di cui alla predetta deliberazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, a seguito della quale si è proceduto ad invitare le imprese bancarie presenti nel territorio comunale;

-vista la nota n. 21057 del 20/11/2019, a firma del V. Segretario dr. Salvatore Salmeri il quale comunica che anche la ulteriore procedura è risultata infruttuosa per carenza di offerte.

Atteso che al fine di assicurare il servizio obbligatorio della gestione di cassa occorre provvedere alla individuazione di un Istituto bancario ed a tal fine è stata inoltrata apposita richiesta n. 21576 del 26/11/2019 all'UniCredit s.p.a. attuale gestore del servizio di tesoreria del Comune di Randazzo;

Vista la nota di riscontro prot. n. 23237 del 12/12/2019, trasmessa via email contenente l'offerta economica per l'espletamento del predetto servizio;

Ritenuto opportuno aderire alle condizioni economiche offerte;

Richiamato l'art. 36 comma 2 del D. Lgs n.50/2016

Precisato che il presente provvedimento di affidamento del servizio di cassa è in ogni caso subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.



A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese e sentito in conferenza telefonica il dr. Andrea

Dara

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, di affidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs n.50/2016 la gestione del Servizio di Cassa della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Randazzo per la durata di anni uno decorrenti dalla stipula della **allegata** convenzione, con possibilità di rinnovo, alla UniCredit s.p.a. alle condizioni tutte riportate nella predetta convenzione e desumibili dall'offerta prodotta dall'Istituto bancario e trasmessa via e-mail in data 12/12/2019 ed in particolare per il compenso annuo di €. 2.000,00 (duemila) (iva compresa) e per il corrispettivo della commissione su singolo bonifico in favore di terzi beneficiari di €.1,50 sia su sportelli stessa banca che su sportelli altre banche;

-Di subordinare tale affidamento all'accertamento del possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.

-Di dare atto che sulla base delle linee guida ANAC il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti ex art.80 del D.Lgs. 50/2016;

-Dare mandato al Presidente dell'OSL di sottoscrivere con l'impresa bancaria la allegata convenzione-contratto da registrarsi in caso d'uso;

-Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ex art.4 c.6 del DPR 378/1993 e di disporre che la stessa sia pubblicata ai sensi e nei termini di cui all'art.11 della L.R.44/91 e succ. mod. all'Albo on line a cura della Segreteria generale dell'Ente .

Il Segretario Verbalizzante

Peter Santamarie

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott. Giuseppe Milano

Dott. Antonino Alberti

Giuseppe Milano
Antonino Alberti

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DELLA LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI RANDAZZO

L'anno Duemiladiciannove, il giorno del mese di con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge,

Fra

Da una parte:

1) La Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'estinzione dei debiti del Comune di Randazzo, in seguito indicata, per brevità, con la parola "COMMISSIONE", con sede in P.zza Municipio n. 1, Randazzo, giusto

D.P.R. 23 agosto 2019, che si allega quale parte integrante della presente scrittura, rappresentata dal dott. Giuseppe Milano, nato a Catania il 06/05/1957 all'uopo autorizzato con delibera n. 11 del 18/12/2019;

E dall'altra parte:

2) l'Istituto bancario UniCredit S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A (c.a.p. 20154) Codice Fiscale e Partita Iva 00348170101 in seguito indicata per brevità "CASSIERE", rappresentato dalla dott.ssa Valeria Maria Ada Corbino cod.fisc.CRBVRM72B50C351Y nata a Catania il 10 febbraio 1972 che interviene nella sua qualità di Procuratore Speciale, autorizzato alla firma del presente atto giusta procura speciale che si allega (allegato n. 1);

Premesso

- Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 maggio 2019 del Comune di Randazzo (indicato successivamente per brevità "ENTE"), è stato dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 2019, è stata nominata la Commissione Straordinaria per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti, ai sensi delle disposizioni di legge in materia;
- Che, con deliberazione della Commissione n. 11 del 18/12/2019 è stato affidato il servizio di cassa della gestione di liquidazione per la durata di anni uno decorrenti dalla stipula della presente, salvo rinnovo;
- Vista la comunicazione inoltrata con pec del da UniCredit S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A (c.a.p. 20154), con la quale l'Istituto bancario ha manifestato la disponibilità ad espletare il servizio de quo alle condizioni nella stessa pec specificate (ALLEGATO A) e di cui al presente schema di convenzione;
- Viste le disposizioni di cui agli artt. 244 e segg. del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. edint. del D.P.R. n. 378 del 24 agosto 1993 e della Circolare del Ministero dell'Interno - F.L. 20 settembre 1993, n. 21/93, pubblicata in G.U. R.I. n. 227 del 27 /9 /93;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le parti convengono e stipulano quanto segue in unico contesto con la superiore narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

ART. 1

Affidamento del servizio

- 1- Il servizio di cassa della gestione di liquidazione dei debiti pregressi dell'Ente viene affidato, a datare dalla sottoscrizione della presente, all' Istituto di credito UniCredit S.p.a. autorizzato a svolgere l'attività di cui all' art. 10 del D.lgs 01/09/1993 n. 385, che lo svolgerà tramite la propria filiale di Randazzo
- 2- La gestione del servizio di Cassa si svolgerà in conformità alle vigenti disposizioni legislative, allo statuto ed ai regolamenti dell'Ente nonché secondo quanto stabilito dalla presente convenzione.
- 3- Al Cassiere compete la riscossione delle entrate in conto residui e precedenti alla data del 31.12.2018 ed il pagamento delle spese dell'Ente ordinate dalla Commissione, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

ART. 2

Competenza del Cassiere

- 1- In relazione alla natura del servizio, il Cassiere resterà estraneo al piano di estinzione dei debiti pregressi dell'Ente, predisposto dalla Commissione e, per gli stessi motivi, non sarà tenuto alla compilazione e presentazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 13 del citato D.P.R. 378/93 e all'art. 256, comma 11 del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed ii., adempimenti questi che saranno curati direttamente dalla Commissione nei termini indicati dalle citate disposizioni di legge.

ART.3

Riscossione entrate

1. Le entrate dell'Ente in conto residui 2018 e precedenti sono incassate dal Cassiere, di norma, sulla base di ordinativi informatici di incasso emessi dalla Commissione secondo lo standard definito dall'AgID, inoltrati al cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla banca d'Italia numerati progressivamente e firmati dal Presidente della Commissione o di coloro che, in caso di assenza o di impedimento, legalmente lo sostituiscono.
2. La Commissione si impegna a depositare preventivamente le firme autografe dei soggetti di cui sopra e a comunicare le generalità e qualifiche degli stessi, nonché tutte le successive variazioni.
3. Per gli effetti di cui sopra il Cassiere si intende impegnato a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
4. Gli ordinativi di incasso devono contenere i seguenti elementi:
 - La denominazione dell'Ente, con indicazione Commissione Straordinaria di Liquidazione;
 - L'indicazione del debitore, con il codice fiscale;
 - L'ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere;
 - La causale del versamento;



- La eventuale codifica;
 - Il numero progressivo;
 - La data di emissione;
 - Le indicazioni per l'assoggettamento o meno alla imposta di bollo di quietanza;
 - Le annotazioni "contabilità fruttifera" o "contabilità infruttifera";
 - L'indicazione di eventuali vincoli.
5. Qualora le indicazioni relative al tipo di contabilità da accreditare (fruttifera o infruttifera) siano mancanti, il Cassiere dovrà imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera senza che allo stesso possa essere imputata alcuna responsabilità per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall' Ente.
 6. A fronte dell'incasso il Cassiere deve rilasciare, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.
 7. Il Cassiere deve accettare, anche senza preventiva autorizzazione della Commissione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della gestione di competenza della Commissione, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Organo Straordinario di liquidazione". Di tali incassi il Cassiere dà immediata comunicazione alla Commissione Straordinaria, che provvederà alla regolarizzazione mediante emissione dei relativi ordinativi di incasso.
 8. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Cassiere, appena in possesso dell'apposito tabulato fornitogli dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. La Commissione trasmetterà i corrispondenti ordinativi di incasso a copertura.
 9. Relativamente alle somme affluite sui conti correnti postali intestati all' Ente e di competenza della Commissione Straordinaria, e per i quali al Cassiere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dalla Commissione mediante emissione di ordinativo al quale deve essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto stesso. Il Cassiere esegue l'ordine di prelevamento mediante emissione di assegno postale ed accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria.
 10. Il Cassiere, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tesoreria unica, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.

ART. 4

Pagamenti

- 1- I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi/mandati di pagamento informatici, individuali o collettivi, emessi dalla Commissione Straordinaria secondo lo standard definito dall'AgID, inoltrati al cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla banca d'Italia, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Presidente della Commissione o di coloro che, in caso di assenza o di impedimento, legalmente lo sostituiscono.



- 2- La Commissione si impegna a depositare preventivamente le firme autografe dei soggetti di cui al comma precedente, ed a trasmettere le generalità e qualifiche degli stessi, nonché tutte le successive variazioni.
- 3- Per gli effetti di cui sopra il Cassiere deve intendersi impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle comunicazioni stesse.
- 4- L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e secondo le indicazioni fornite dalla Commissione con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
- 5- I mandati di pagamento devono recare i seguenti elementi:
 - La denominazione dell'Ente, con indicazione Commissione Straordinaria di Liquidazione;
 - L'indicazione del creditore, o dei creditori, e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
 - L'ammontare della somma dovuta, in cifre e in lettere, e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
 - La causale del versamento;
 - Gli estremi dell'atto che legittima la erogazione della spesa;
 - La eventuale codifica;
 - Il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
 - L'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - L'eventuale modalità agevolativa di pagamento se richiesta dal creditore;
 - Le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
- 6- I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Commissione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Cassiere.
- 7- Il Cassiere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti di consistenza del fondo di cassa. Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature all'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.
- 8- Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dalla Commissione. In assenza di indicazione specifica, il pagamento verrà effettuato presso i propri sportelli o mediante l'utilizzodi mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
- 9- I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi ad una determinata

scadenza indicata dalla Commissione sull'ordinativo, i mandati devono essere trasmessi al Cassiere entro il terzo giorno bancario precedente alla scadenza.

- 10- Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardi o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Commissione sul mandato.
- 11- Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d' ufficio in assegni postali localizzati, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
- 12- Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dalla Commissione ai sensi del presente articolo sono poste a carico della stessa, nella misura indicata al successivo art. 15.
- 13- A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare alla Commissione unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
- 14- Su richiesta della Commissione il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
- 15- Con riguardo ai pagamenti relativi a competenze soggette a contribuzione previdenziale, la Commissione si impegna a produrre contestualmente ai mandati di pagamento delle competenze a favore degli aventi diritto, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. Il Cassiere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento delle competenze ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei relativi contributi entro la scadenza di legge;
- 16- Qualora il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la Commissione si impegna a trasmettere i mandati al Cassiere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "*da eseguire entro il mediante giro fondi dalla contabilità di questa Commissione a quella di , intestatario della contabilità n.... presso la medesima sezione di tesoreria provinciale dello Stato*". Il Cassiere non è responsabile di una esecuzione di forme ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora la Commissione ometta la specifica indicazione sul mandato, ovvero lo consegni oltre il termine previsto.
- 18- Il Cassiere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari, qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili.

ART. 5

Durata della convenzione

- 1- La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed avrà durata per un anno e comunque fino al 31/12/2020, con possibilità di eventuale rinnovo per pari durata su esplicita richiesta da parte della Commissione e d'intesa tra le parti.
- 2- Durante il periodo di validità della presente convenzione, le parti potranno concordare perfezionamenti metodologici ed informatici da apportare alle modalità di svolgimento del servizio, nel rispetto delle disposizioni recate dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000. La formalizzazione dei relativi accordi potrà avvenire anche mediante corrispondenza. Al riguardo, si precisa che restano, in ogni caso, a carico della Commissione gli oneri e gli adempimenti per l'adesione al sistema SIOPE+ (predisposizione ordinativi, apposizione firma digitale e trasmissione alla piattaforma SIOPE+ di



Bankit); resta a carico del tesoriere soltanto la gestione della tratta da Bankit a UniCredit. Per quanto riguarda invece la conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici, rimangono a totale carico della Commissione gli oneri e gli adempimenti per la generazione dei flussi da conservare, nonché la contrattualizzazione con il Conservatore accreditato dall'AGID.

ART. 6

Trasmissione documenti

- 1- Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono emessi dalla Commissione secondo lo standard definito dall'AgID, saranno trasmessi al cassiere, in ordine cronologico, per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia,
- 2- La Commissione trasmetterà al Cassiere l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dalla Commissione;
- 3- Nel corso della gestione saranno trasmesse le eventuali variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

ART. 7

Obblighi gestionali assunti dal Cassiere

- 1- Il Cassiere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa. Deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
- 2- Il Cassiere è tenuto a trasmettere alla Commissione copia del giornale di cassa e, con la periodicità di cui al successivo art. 11, il conto finanziario. Inoltre, è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
- 3- Nel rispetto delle relative norme di legge, il Cassiere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa.

ART. 8

Verifiche ed ispezioni

- 1- La Commissione ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Cassiere deve esibire, ad ogni richiesta i registri, i bollettari e tutta la documentazione contabile relativa alla gestione della tesoreria.

ART. 9

Gestione del servizio in pendenza di procedure esecutive.

- 1- Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza della Commissione e dell'Ente ai sensi degli artt. 248 e 255 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 267/2000.

Art. 10

Tassi creditori

- 1- Ai depositi di somme non soggette a regime di tesoreria unica viene applicato un tasso creditore pari al T.U.R. per tempo vigente senza applicazione di spread in aumento/diminuzione.

ART. 11

Resa del conto finanziario

- 1- Il Cassiere, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, coincidente con l'anno solare, rende alla Commissione, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 194/96, il conto del Cassiere, corredato dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento,

dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

ART.12

Amministrazione titoli e valori in deposito

- 1- Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, rientranti nella competenza della gestione di liquidazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.
- 2- Per i prelievi dei titoli si seguono le procedure stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente.

ART. 13

Disponibilità residua di cassa

- 1- La disponibilità di cassa, eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti sarà versata su disposizione del Presidente della Commissione alla tesoreria comunale entro 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione, con contestuale comunicazione all'Ente.

ART. 14

Situazione finale di cassa

- 1- Il Cassiere trasmetterà alla Commissione, ad ultimazione delle operazioni di liquidazione e su comunicazione dell'avvenuta approvazione della deliberazione concernente il rendiconto della gestione stessa, la situazione contabile riferita al saldo di cassa.
- 2- La mancanza di rilievi da parte della Commissione, nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle situazioni periodiche e dei relativi documenti, equivarrà a tacito benestare per le risultanze contabili accertate dal Cassiere in base ai documenti trasmessi.

ART.15

Compenso e rimborso spese di gestione

- 1- Per la gestione del servizio di cui alla presente Convenzione, la Commissione Straordinaria di liquidazione corrisponderà all'Istituto Cassiere un compenso annuo di euro 2.000,00 (euro due mila/00) IVA compresa.
- 2- Il Cassiere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità semestrale, delle spese postali, di bollo e di qualsiasi altra spesa non ripetibile nei confronti di terzi e sostenuta per l'espletamento del servizio. Il Cassiere procede, pertanto, di propria iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo alla Commissione apposita nota-spese.
La Commissione si impegna ad emettere i relativi mandati.
- 3- Per l'attivazione e la gestione del servizio di remote banking, separato da quello del comune di Giarre, la Commissione non corrisponderà alcun compenso.
- 4- Per le operazioni di pagamento effettuate tramite bonifico la Commissione corrisponderà una commissione di euro 1,50 (euro uno e cinquanta centesimi) per operazione su sportelli sia UniCredit che altre banche.
- 5- Per operazione di accrediti a favore dell'O.S.L. verrà corrisposta una commissione di €. 1,50 (euro uno e cinquanta centesimi) per singolo accredito.

ART.16

Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria



- 1- Il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto della Commissione, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

ART.17

Imposta di bollo

- 1- La Commissione si impegna a riportare, in conformità alle disposizioni di legge sull'imposta di bollo, su tutti i documenti di cassa l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento, devono riportare la predetta annotazione.

ART.18

Spese di stipula e di registrazione della convenzione.

- 1- Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente, sono carico del Cassiere, che a mezzo del procuratore speciale dichiara di assumerne l'onere. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art.19

Rinvio

- 1- Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla Legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia, nonché alla Convenzione in atto tra il Tesoriere ed il Comune di Monreale, ove compatibile.

ART.20

Domicilio delle parti

- 1- Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la Commissione e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi di seguito indicate:
- per la Commissione: Piazza Municipio n. 1 95036 Randazzo;
 - per il Cassiere: Via Sant'Euplio n. 9 95100 Catania.
- 2- In caso di controversie, è competente il foro di Palermo.

Per UniCredit S.p.A.

Per la Commissione Straordinaria di liquidazione
del Comune di Randazzo

Il Procuratore Speciale

Il Presidente

